

Circolare Informativa

* * *

Emergenza epidemiologica DL 28.10.2020 n. 137 (decreto “Ristori”) e DL 9.11.2020 N. 149 (decreto “Ristori bis”)

Principali novità

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 137/2020 (Decreto Ristori) e nel DL 149/2020 (Decreto Ristori bis).

Entrambe i Decreti Legge sono in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

“DECRETO RISTORI BIS”

Con il **DL 9.11.2020 n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”)**, pubblicato sulla *G.U.* 9.11.2020 n. 279, interviene su:

- **contributo a fondo perduto** su due fronti: da una parte modifica, sostituendolo, l'elenco dei beneficiari e delle relative percentuali previste dal primo Decreto Ristori (All. 1 DL 137/2020); dall'altra prevede una nuova lista di beneficiari, che include le attività con sede nella cd. “zone rosse” (All. 2 DL 149/2020);
- **credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo**: ampliamento;
- **seconda rata IMU**: ampliamento;
- **versamenti fiscali e contributivi**.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

Con l'**art. 1 del DL 137/2020 (Decreto Ristori)** viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del DPCM 24.10.2020.

Possono beneficiare del nuovo contributo i soggetti:

- con partita IVA attiva al 25.10.2020;
- individuati attraverso i codici ATECO indicati nell'Allegato 1 al DL 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi);
- a prescindere dall'ammontare di ricavi/compensi 2019 (anche superiori a 5 milioni di euro).

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai suddetti soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019.

Il contributo è corrisposto con le seguenti modalità:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del DL 34/2020, è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini di presentazione).

L'ammontare del contributo è determinato:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza che sarà trasmessa e dei criteri stabiliti in precedenza; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.

Le predette quote percentuali (100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico e sono indicate nell'Allegato 1 al DL 137/2020, di seguito riportato.

Codice ATECO	Percentuale
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, <i>ski-lift</i> e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast</i> , <i>residence</i>	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per <i>camper</i> e <i>roulotte</i>	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - <i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i>	200,00%

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, <i>stand</i> ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi NCA	200,00%
931200 - Attività di <i>club</i> sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive NCA	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo <i>night-club</i> e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di <i>hobby</i>	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative NCA	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

Nuovo elenco attività

È ampliato l'Allegato 1 DL 137/2020, da un nuovo elenco che, rispetto al precedente, include i seguenti codici ATECO e le rispettive percentuali:

Codice ATECO	Percentuale
522190-Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA	100%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA	100%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50%
742011-Attività di fotoreporter	100%
742019-Altre attività di riprese fotografiche 100%;	100%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200%
855201-Corsi di danza	100%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100%
960110-Attività delle lavanderie industriali	100%
477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100%
931992-Attività delle guide alpine	200%
743000-Traduzione e interpretariato	100%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200%
910200-Attività di musei	200%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200%;	200%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100%

Maggiorazione contributo a fondo perduto (art. 1 c. 2 DL 149/2020)

Il contributo a fondo perduto previsto dal primo Decreto Ristori è **umentato di un ulteriore 50%** rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 per gli operatori dei settori economici individuati dai seguenti codici ATECO:

- 561030-gelaterie e pasticcerie;
- 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti;
- 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 551000-alberghi;

con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale “zone rosse” e “arancioni”.

L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SETTORI COLPITI DALLE ULTIME RESTRIZIONI PREVISTI PER LE ZONE ROSSE (art. 2 DL 149/2020)

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO** riportati nell'Allegato 2 Decreto Ristori bis e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle cd. "zone rosse".

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il nuovo contributo è disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 art. 1 DL Ristori 137/2020, pertanto si applicano le stesse modalità in termini soggettivi, di requisiti e oggettivi previsti per il contributo disciplinato dal DL Ristori 137/2020, sopra descritto.

Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell'Allegato 2 Decreto Ristori bis:

Codice ATECO	Descrizione	%
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%
47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico NCA	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%

47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%
47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (<i>sexy shop</i>)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari NCA	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande NCA	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti NCA	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di <i>manicure</i> e <i>pedicure</i>	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e <i>piercing</i>	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona NCA	200%

MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

Viene prevista l'estensione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020:

- per le sole imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al DL RISTORI 137/2020, ampliato e sostituito dall'Allegato 2 del DL RISTORI BIS 149/202;
- per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa in "zone rosse";
- con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell'art. 28 del DL 34/2020, quindi, per l'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un Comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).

Inoltre, è ammessa la cessione del credito, alle condizioni previste dall'art. 28 del DL 34/2020.

In relazione alle modifiche al credito d'imposta per le locazioni apportate dall'art. 77 del DL 104/2020 (c.d. DL "Agosto"), tra cui l'estensione del credito d'imposta al mese di giugno o luglio, ovvero l'estensione del credito d'imposta fino al 31.12.2020 per le strutture turistico-ricettive, è stato previsto che la relativa efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU DEL 2020 PER GLI IMMOBILI IN CUI SI ESERCITANO ATTIVITÀ SOSPESE

Non è dovuta la seconda rata dell'IMU per il 2020, in scadenza il 16.12.2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività, ubicati in "zone rosse".

L'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività esercitate nei medesimi immobili.

Nello specifico, l'esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell'Allegato 1 al DL RISTORI 137/2020 sopra riportato, ampliato e sostituito dall'Allegato 2 al DL RISTORI BIS 149/2020 sopra riportato, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall'art. 78 del DL 104/2020 convertito.

PROROGA VERSAMENTI IN ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI, ADDIZIONALI, SOSTITUTIVE, IVIE, IVAFE E IRAP (Art. 98 DL 104/2020 - Art. 6 DL 149/2020)

Il DL "Agosto" 104/2020 prevede la **proroga al 30 aprile 2021** del termine relativo al versamento della seconda o unica rata di acconto, in scadenza il 30.11.2020, delle Imposte sui redditi, Addizionali, Sostitutive, Ivie, Ivafe e dell'IRAP, dovuto per l'anno 2020.

Possono beneficiare di tale proroga, anche in assenza del requisito di scostamento dei ricavi sopra detto, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA.

La proroga si applica in linea generale a condizione che i ricavi del primo semestre 2020 risultino diminuiti di almeno il 33% rispetto ai ricavi dello stesso periodo dell'anno 2019.

L'art. 6 del DL RISTORI BIS 149/2020 prevede che, indipendentemente dalla riduzione dei ricavi sopra detta, possono beneficiare della proroga anche i seguenti soggetti:

- esercenti attività di ristoranti in "zone arancioni";

- operanti nei settori economici di cui all'allegato 1 del DL Ristori 137/2020 e all'allegato 2 del DL Ristori Bis 149/2020, sopra riportati nei paragrafi relativi ai contributi a fondo perduto;
- aventi domicilio fiscale o sede operativa in "zone rosse" o esercenti l'attività di ristorante in "zone rosse".

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI IN SCADENZA A NOVEMBRE 2020 (Art. 7 DL 149/2020)

I versamenti sospesi riguardano l'**IIVA e le Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati**, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.3.2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

La sospensione dei suddetti versamenti riguarda i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree "zone rosse" e "zone arancioni".

Possono inoltre beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate "zone rosse" e che:

- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al DL Ristori Bis 149/2020 sopra riportato nel paragrafo "Nuovo Contributo a fondo perso";
- ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di *tour operator*.

Rilevanza dell'ubicazione dell'attività nelle c.d. Regioni "arancione" o "rosse"

In pratica, sono previsti tre ambiti territoriali di applicabilità della sospensione dei versamenti, due dei quali sono collegati all'ubicazione dell'attività nelle c.d. Regioni "arancione" o "rosse".

Pertanto, qualora prima della scadenza del termine di versamento intervenga un aggiornamento della lista delle Regioni "arancione" o "rosse", sarà possibile beneficiare della sospensione dei versamenti in esame, nel rispetto degli altri requisiti.

Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.

Irrelevanza della riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Le nuove sospensioni dei versamenti non sono invece collegate a riduzioni del fatturato o dei corrispettivi.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 (ART. 11 DL RISTORI BIS 149/2020)

Si prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.

viene sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle Regioni “rosse” appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del DL Ristori Bis 149/2020 sopra riportato.

I contributi previdenziali e assistenziali sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un’unica soluzione entro il 16.3.2021;
- ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021 (il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione).

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’art. 13 del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al DL Ristori Bis 149/2020, di seguito riportati.

Codice ATECO	Descrizione
49.32.10	Trasporto con taxi
49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducenti
49.39.01	Gestioni di funicolari, <i>ski-lift</i> e seggiovie facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
52.21.90	Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.40	Colonie marine e montane
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast, residence</i>
55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per <i>camper</i> e <i>roulotte</i>
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante

56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	<i>Catering</i> per eventi, <i>banqueting</i>
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.13.00	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
74.90.94	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, <i>stand</i> ed addobbi luminosi
79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
85.52.09	Altra formazione culturale
90.01.01	Attività nel campo della recitazione
90.01.09	Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09	Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10	Gestione di stadi
93.11.20	Gestione di piscine
93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi NCA
93.12.00	Attività di <i>club</i> sportivi
93.13.00	Gestione di palestre
93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99	Altre attività sportive NCA
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10	Discoteche, sale da ballo <i>night-club</i> e simili
93.29.30	Sale giochi e biliardi
93.29.90	Altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA
94.99.20	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di <i>hobby</i>
94.99.90	Attività di altre organizzazioni associative NCA
96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

96.04.20	Stabilimenti termali
96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA
50.30.00	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
61.90.20	Posto telefonico pubblico ed <i>Internet Point</i>
74.20.11	Attività di fotoreporter
74.20.19	Altre attività di riprese fotografiche
85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01	Corsi di danza
92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere
52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
93.19.92	Attività delle guide alpine
74.30.00	Traduzione e interpretariato
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
91.02.00	Attività di musei
91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
20.51.02	Fabbricazione di articoli esplosivi

Esclusione dei premi INAIL

L'art. 11 co. 1 del DL Ristori Bis 149/2020 prevede espressamente che la **predetta sospensione non opera** relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.